

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione a) autorizzazione o concessione;  
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità;  
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24;  
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto,